

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 8641 del 12/05/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/8988 del 11/05/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Oggetto: RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLA DECISIONE UE C(2019) 3452 FINAL, RECANTE ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE DA APPLICARE PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - POR FESR/FSC 2014-2020.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

Firmatario: MARCO BORIONI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il "Programma Operativo Regionale POR FESR 2014/2020" della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)928 del 12.02.2015 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Dato atto che:

- a seguito dell'Accordo stipulato il 16 luglio 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per il Sud e la Coesione Economica, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. n. 34/2020, secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 856 del 13.07.2020, è stato previsto di riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020 (POR FESR e POR FSE) al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza;

- è stato pertanto destinato l'ammontare complessivo di 250 milioni di euro per la riprogrammazione, di cui 190 milioni di euro a valere sul POR FESR 2014-2020 e 60 milioni di euro a valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna per la copertura di costi relativi ad interventi in risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- con la D.G.R n. 856/2020 è stato dato corso agli adempimenti conseguenti all'Accordo sulla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 di cui alla D.G.R n. 856/2020, in particolare per il POR FESR lo spostamento di 190 milioni di impegni contabili sui finanziamenti nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- con la D.G.R n. 1712 del 23 novembre 2020 è stata approvata la manifestazione di interesse per sostenere gli interventi messi in campo dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale necessari a rafforzare la capacità di risposta del servizio sanitario regionale alla crisi epidemiologica da COVID-19 con i 190 milioni riprogrammati sul POR FESR 2014-2020;

Richiamati:

- la Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final del 14.5.2019 e del suo allegato recante gli "orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici";
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", con il quale sono state introdotte nuove norme (ed adeguate quelle già in vigore) al fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013 che disciplina la programmazione e l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, recependo le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa;
- il Sistema di Gestione e controllo FESR (Si.ge.co) la cui ultima versione è stata approvata, a seguito della riprogrammazione delle risorse sul POR, con Determinazione della Direttrice Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 2401/2021 che descrive le attività di verifica svolte dalle strutture dell'AdG;

Tenuto conto che:

- nell'espletamento delle attività di controllo desk I livello come descritte dal Si.ge.co, la struttura operativa del Servizio Attuazione e Liquidazione dei programmi trova nella predetta Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 un supporto utile nel determinare eventuali decurtazioni al contributo da liquidare nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti POR FESR nel caso di irregolarità riscontrate nella fase di affidamento delle procedure e/o di esecuzione dei contratti nell'ambito di bandi che riguardano la realizzazione di progetti tramite appalti pubblici di lavori e fornitura di beni e servizi;
- l'Agenzia per la coesione territoriale che a livello nazionale si occupa del coordinamento dei controlli di I livello tra le AdG POR FESR ha promosso la nascita della Rete Nazionale degli Uffici di Controllo di I livello dei Programmi Operativi FESR e ha adottato delle "Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020", di cui avrebbe dovuto produrre un aggiornamento proprio in relazione all'entrata in vigore della Decisione UE n. 3452/2019, come indicato nella documentazione relativa alla riunione della Rete Nazionale del 29 maggio 2019;

Dato atto che:

- tale Decisione è riferita espressamente a procedure che superano la soglia di rilevanza europea e fa riferimento alle Direttive Europee nn. 23/24/25 del 2014 c.d "Direttive appalti";
- le medesime irregolarità possono tuttavia riguardare anche procedure sotto la soglia di rilevanza UE secondo la prassi già in uso da parte dell'Autorità di Audit POR FESR sulle verifiche di II livello compiute sulle operazioni;
- la Decisione UE si applica quando la Commissione e gli Stati Membri non possono quantificare precisamente l'impatto finanziario che l'irregolarità produce sul bilancio europeo a causa della sua natura; in questo caso, l'importo della rettifica da applicare si applica tenendo conto di tre criteri: 1. Natura; 2. Gravità; 3. Perdita finanziaria. L'irregolarità è dunque corretta con l'applicazione di un taglio forfettario di entità diversa in linea con il principio di proporzionalità;

- la Decisione UE prevede che: 1. al verificarsi di più irregolarità nella stessa procedura i tagli forfettari non si cumulino; 2. nei casi di irregolarità sistemiche che incidono sulla tenuta del sistema di gestione e controllo, dopo l'applicazione del taglio forfettario, lo Stato Membro deve apportare adeguate misure correttive sulla gestione delle procedure di gara per non incorrere in ulteriori sanzioni da parte della Commissione europea; 3. per irregolarità qualificata come frode dalle autorità preposte, lo Stato Membro deve applicare una rettifica del 100%;
- nel corso delle istruttorie di rendicontazione sono state rilevate ulteriori casistiche di irregolarità formale e sostanziale da parte delle stazioni appaltanti;
- è pertanto utile creare un quadro di raffronto tra le previsioni delle Direttive appalti e quelle della normativa di riferimento nazionale oltre che alle Linee Guida ANAC, laddove rilevanti estendendo l'ambito di applicazione della Decisione UE;

Considerato che:

- l'Agenzia della Coesione non ha allo stato attuale revisionato le proprie "Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020";
- l'Allegato alla Decisione C(2019) 3452 final è applicabile a tutte le procedure di correzione finanziaria avviate dopo la data di adozione della Decisione stessa;
- con il presente atto si intende recepire gli "orientamenti europei per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici";
- l'allegato 1 al presente atto denominato "TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE" riporta detti orientamenti europei ma comprende anche l'indicazione degli articoli di riferimento del codice dei contratti nazionale di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- nell'allegato 1 al presente atto si intendono inoltre declinare ulteriori casistiche, prevedere mitigazioni o correzioni ai tassi di rettifica previsti dalla Decisione UE n. 3452 final, ad esempio, nel caso di irregolarità riferite

a procedure sottosoglia o ad irregolarità formali in ragione dell'applicazione del principio di proporzionalità;

- la metodologia di applicazione del taglio forfettario è la stessa prevista dalla Decisione UE, sia nel caso si riferisca a procedure sopra che sottosoglia, così puntualizzata: L'ammontare della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo delle spese dichiarate in rendicontazione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto. La rettifica finanziaria è limitata a una parte dell'appalto se tale parte è chiaramente identificabile, ossia se il contratto è diviso in lotti o è disciplinato da un contratto quadro). Lo stesso tasso di rettifica sarà applicato ad eventuali future spese interessate dall'irregolarità riguardanti lo stesso appalto (o parte di esso), prima che tali spese siano liquidate e/o certificate alla Commissione;
- la graduazione delle rettifiche è stabilita nell'ottica di minimizzare le penalizzazioni a carico dei beneficiari che hanno commesso violazioni solo formali della disciplina in materia di appalti, senza che queste abbiano riflessi sostanziali nel processo di aggiudicazione della gara;
- l'elencazione delle casistiche presenti nell'Allegato 1 al presente atto si intende non esaustiva con riferimento, in particolare, alle irregolarità n. 16 "Pista di controllo insufficiente" e n. 24 "Modifica degli elementi dell'appalto", per le quali possono di frequente presentarsi carenze ad esse riconducibili che saranno trattate nell'applicazione di decurtazioni secondo i principi dell'analogia e della proporzionalità;
- integrazioni al presente atto verranno adottate solo periodicamente e dove rilevanti, sia per numerosità di casistiche nuove sia per importanza delle stesse, nonché in esito all'eventuale aggiornamento da parte dell'Agenzia della Coesione delle "Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020";

Considerato altresì:

- di applicare il presente atto a tutti i bandi in corso di rendicontazione che riguardano la realizzazione di progetti tramite appalti pubblici di lavori e fornitura di beni e servizi a valere sul POR FESR 2014/2020 anche se oggetto di riprogrammazione sui finanziamenti nazionali FSC, dandone opportuna conoscenza ai beneficiari
- l'imminente avvio dei controlli desk di I livello sui 13 progetti per un valore complessivo di 190 milioni di euro a titolo di ristoro per l'emergenza sanitaria dovuta alla

pandemia Covid-19 di cui alla manifestazione di interesse approvata con DGR n. 1712/2020, attuati mediante procedure di acquisizione di beni e servizi;

- che a seguito di tale atto potranno essere valutate ed intraprese ulteriori azioni con lo scopo del rafforzamento della capacità amministrativa di controllo sulla qualità di esecuzione degli appalti, quali ad esempio la revisione delle check list attualmente in uso per i controlli desk di I livello sui progetti finanziati mediante procedure di appalto e che costituiscono allegato del sopra citato Si.ge.co del POR FESR 2014-2020 nonché l'aggiornamento dell'Allegato 1 al presentarsi di nuove casistiche in sede di verifica delle rendicontazioni;
- la D.G.R. n. 1649 del 16/11/2020 avente ad oggetto "ACCORDO SULLA RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 PER CONTRASTO ALL' EMERGENZA COVID-19 TRA IL GOVERNO E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 856/2020. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI";
- la Determinazione Dirigenziale n. 21454 del 30/11/2020 "Attuazione adempimenti contabili disposti dalla DGR n.1649/2020 relativi all'accordo di riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-20 per contrasto all'emergenza Covid-19 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 856/2020";
- la Determinazione dirigenziale n. 1085 del 25/01/2021 "Accordo di riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-20 per contrasto all'emergenza Covid-19. Modalità e procedure transitorie per la gestione operativa dei progetti riprogrammati ai sensi degli articoli 241 e 242 del DL n. 34/2020 e finanziati con le risorse FSC di cui alla Delibera CIPE n. 43/2020";

Viste inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e

aggiornamento della Delibera 450/2007" per quanto ancora applicabile;

- la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE DELL'ENTE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI MANDATO, PER FARE FRONTE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021/2027 E PRIMO ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI CONSEGUENTI ALLA SOPPRESSIONE DELL'IBACN";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";
- la D.G.R. n. 3 del 5 gennaio 2021 ad oggetto "Proroga della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale";
- la D.G.R. n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale prevenzione della corruzione e Trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamate:

- la D.G.R. n. 415 del 29/03/2021 avente ad oggetto "INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE DELL'ENTE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI MANDATO, PER FARE FRONTE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021/2027: PROROGA DEGLI INCARICHI;
- la D.G.R. n. 2018 del 28/12/2020 "AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 43/2001 E SS.MM.II.;
- la Determinazione della Direttrice Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 7380 del 30 aprile 2019 "POR FESR 2014-2020: Modifica responsabilità degli assi";

- la Determinazione della Direttrice Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 23213 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza";
- la Determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 5489 del 30/03/2021 avente ad oggetto "PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI IN SCADENZA AL 31/03/2021";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale denominato "TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE", da applicare a tutte le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche desk di I livello effettuate dall'Autorità di Gestione del POR FESR - Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi, nell'esecuzione delle procedure di appalto da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito dei finanziamenti europei POR FESR 2014-2020, anche in relazione ai bandi e ai progetti che sono stati oggetto di riprogrammazione sul FSC, come da D.G.R n. 1649/2020;
2. di stabilire l'aggiornamento di detto Allegato 1 al presentarsi di nuove casistiche rilevanti in sede di verifica delle rendicontazioni o in seguito all'aggiornamento delle "Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020" da parte dell'Agenzia di Coesione;
3. di pubblicare il presente atto sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/> al fine di informare i beneficiari dei finanziamenti della sua adozione;
4. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del medesimo D.Lgs.

Marco Borioni

Allegato 1

TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹	Diritto nazionale applicabile ²	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica riportato nella Decisione UE C3452/2019	Tasso di rettifica ridotto in esito all'adozione della presente Determinazione regionale ³	Motivazione
1.	Mancata pubblicazione del bando di gara o assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata)	Articolo 31 della direttiva 2014/23/UE Articoli 26, 32 e 49 della direttiva 2014/24/UE	Art. 29 del Dlgs 50/2016 Art. 72 del Dlgs 50/2016 Art. 73 del Dlgs 50/2016	Il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	100%		

¹ La giurisprudenza menzionata fa riferimento alle disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. L'interpretazione fornita può però essere rilevante anche per le disposizioni delle direttive del 2014.

² In riferimento al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (D.Lgs n. 56/2017, L.n. 55/2019, L. 120/2020). Ove previsto, sono indicate anche le precisazioni prescritte dalle Linee guida ANAC adottate per l'attuazione del codice dei contratti come consultabili al link: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida>

³ Ad esempio, nel caso di irregolarità riferite a procedure sottosoglia o ad irregolarità formali in ragione dell'applicazione del principio di proporzionalità. Ulteriori casistiche di irregolarità saranno trattate, nell'applicazione dei tassi di rettifica conseguenti, secondo i principi dell'analogia e della proporzionalità.

	illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara)	Articolo 44 e articoli da 67 a 69 della direttiva 2014/25/UE		dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo			
				Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati ⁴	25%	10%	Ad esempio, -per procedura sottosoglia - per utilizzo di tipologia di pubblicazione che successivamente

⁴ Con mezzi di pubblicità adeguati si intende che il bando è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro abbia accesso a informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. Nella pratica, ciò si verifica quando i) il bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alla normativa pertinente) e/o ii) le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate (per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02).

							e è divenuta previsione di legge (Simog)
2.	Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture	<p>Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-574/10, Commissione/Germania, causa T358/08, Spagna/Commissione, e causa T-384/10, Spagna/Commissione</p>	Art. 35 comma 4 e comma 6 del Dlgs 50/2016	Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato artificialmente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione ⁵	100 % (tale rettifica si applica se il bando di gara riguardante i lavori/i servizi/le forniture in questione non è stata pubblicata nella GU benché ciò fosse richiesto dalle direttive)		
				Come sopra, tranne per il fatto che	25%	10%	Per procedura sottosoglia

⁵ Lo stesso approccio è applicabile, *mutatis mutandis*, agli appalti soggetti solo a norme nazionali in materia di appalti pubblici e il cui frazionamento artificioso di lavori/servizi/forniture ne ha evitato la pubblicazione in conformità di dette norme.

				l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati, alle stesse condizioni di cui al precedente punto 1.			
3.	Mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti	Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Art. 51 del Dlgs 50/2016	L'amministrazione aggiudicatrice non indica i motivi principali della sua decisione di non procedere a una suddivisione in lotti	5%	0%	Qualora ricorrano le seguenti ipotesi, oggetto di relazione/dichiarazione da parte del RUP: 1) l'unitarietà dell'affidamento è imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive che derivano dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare in caso di lavori, ma anche in caso di

							<p>servizi o forniture (la particolare situazione dei luoghi nonché la necessità di osservare norme tecniche ed ambientali del tutto peculiari, le correlate responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);</p> <p>2) la natura funzionale del lotto (definito all'art. 3, lett. qq del Codice Appalti 50/2016)</p> <p>3) la possibilità tecnica di realizzazione;</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							4) la convenienza economica della stazione appaltante (risparmio di spesa che l'esecuzione unitaria comporta)
4.	Inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione ⁶ o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte	Articoli da 27 a 30, art. 47, paragrafi 1 e 3, e articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	Articoli 60, 61,62,64, art. 79, art. 74 del Dlgs 50/2016	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni	100%		
		Articoli da 45 a 48, articolo 66 paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE	Articoli. 60, 61, 124,64 art. 79 del Dlgs 50/2016	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è	25%		

⁶ Tali termini sono applicabili alle procedure aperte, alle procedure ristrette e alle procedure competitive con negoziazione. Si richiama l'attenzione anche sull'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE: "Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31".

	qualora vengano apportate modifiche significative alla documentazione di gara			superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %) ⁷			
		Articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	Art. 79 Comma 3 lett.b), art. 74 del Dlgs 50/2016	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara ⁸	10%		
				La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %	5%		
5.	Tempo insufficiente affinché i potenziali	Articoli 29 e 34 della direttiva 2014/23/UE	Art. 52 e 74 del Dlgs 50/2016	Il tempo a disposizione degli	10%		

⁷ Ad esempio, considerando il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte (a norma dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE, potrebbero verificarsi due scenari: 1) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, vale a dire che la riduzione del termine è pari al 71,4 % [= (35-10)/35]), cosa che giustifica una rettifica finanziaria del 25 %; 2) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, ma il termine minimo poteva essere di 15 giorni (poiché è stato pubblicato un avviso di preinformazione), vale a dire che la riduzione del termine è pari al 33 % [= (15-10)/15]), cosa che giustifica una rettifica finanziaria del 10 %.

⁸ Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE.

	<p>offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara</p>	<p>Articoli 22 e 53 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 40 e 73 della direttiva 2014/25/UE</p>		<p>operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti), il che causa ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza</p>			
				<p>Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto, ma la riduzione è inferiore</p>	<p>5%</p>		

				all'80 % dei termini per la ricezione delle offerte secondo le disposizioni pertinenti.			
				Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni; ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto ⁹ un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE,	25%		

⁹ Qualora sia stato offerto un accesso elettronico, ma il periodo di accesso sia stato ridotto, si applicano i corrispondenti tassi del 25 %, 10 % o 5 % suindicati.

				si configura un'irregolarità grave ¹⁰			
6.	Mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte ¹¹ o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte	Articoli 3 e 39 della direttiva 2014/23/UE Articoli 18 e 47 della direttiva 2014/24/UE Articoli 36 e 66 della direttiva 2014/25/UE	Art. 30 e Art. 173 del Dlgs 50/2016; Art. 30 e 79 del Dlgs 50/2016	I termini iniziali per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano corretti e conformi alle disposizioni applicabili, però sono stati prorogati senza l'opportuna pubblicazione secondo le norme pertinenti (ossia pubblicazione nella GU), e (la proroga dei termini) è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi (si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1).	5%		
				Come sopra, tranne per il fatto che (la	10%		

¹⁰ Salvo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo e al terzo comma dello stesso paragrafo. In tali casi non si applica alcuna rettifica.

¹¹ Ovvero della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione; tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

				proroga dei termini) non è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi (si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1); ovvero non vengono prorogati i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ¹²			
7.	Casi che non giustificano il ricorso		Art. 62, 64 del Dlgs 50/2016	L'amministrazione aggiudicatrice	25%		

¹² Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 6, della suddetta direttiva, il termine è di quattro giorni.

	ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo	Articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE		aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva			
				Casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni	10%		
8.	Inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli	Articoli da 33 a 39 della direttiva 2014/24/UE	Art. 54, 55, 56, 57,37, 43 del Dlgs 50/2016	Non sono state seguite le procedure specifiche per gli	10%		

	appalti elettronici e aggregati ¹³	Articoli da 51 a 57 della direttiva 2014/25/UE		appalti elettronici e aggregati ¹⁴ previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti ¹⁵			
				Se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave ¹⁶	25%		
9.	Omessa pubblicazione nel bando di gara dei	Articoli 31, 33, 34, 36, 37, 38 e 41,	Art. 71, 72,73 74,75 172, 95 del Dlgs 50/2016	a) Omessa pubblicazione nel	25%	10%	Per procedure sottosoglia

¹³ Eccettuati i casi in cui l'irregolarità rientra in altri casi di irregolarità illustrati nei presenti orientamenti.

¹⁴ Le procedure di gara interessate sono: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

¹⁵ Esempio: il periodo di validità di un accordo quadro supera quattro anni senza debita giustificazione.

¹⁶ Se l'inosservanza delle norme ha determinato la mancata pubblicazione del bando di gara, il tasso di rettifica deve essere stabilito conformemente al punto 1.

criteri di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa ponderazione), o delle Condizioni di esecuzione dell'Appalto o delle specifiche tecniche o descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione o mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari	nonché allegato V [punto 7, lettera c), e-punto 9] della direttiva 2014/23/UE		bando di gara ¹⁷ Dei criteri di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa ponderazione).			
	Articoli 42, 51 e 53, articoli da 56 a 63, articoli 67 e 70, nonché allegato V, parte C [punto 11, lettera c), e punto 18] e allegato VII della direttiva 2014/24/UE Articoli 60, 71 e 73, articoli da 76 a 79, articoli 82 e 87, nonché allegato VIII e allegato XI, parte A (punti 16 e 19), parte B (punti 15 e	Art.68, 72, 74, 80, del Dlgs 50/2016 Linee Guida Anac n. 4 ¹⁸ Aggiornate ¹⁹ punto 4.2, Artt. 83,86, 87,88, 89, 95, 100 del Dlgs 50/2016 Art.68,72,74,1, 84, 136,89, 100 del Dlgs 50/2016	b) Omessa pubblicazione nel bando di gara ²⁰ delle condizioni di esecuzione dell'appalto o delle specifiche tecniche. c) Né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione,	10%	5%	Per procedure sottosoglia

¹⁷ O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara.

¹⁸ [Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici](#)

¹⁹ [Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018](#)

²⁰ O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara.

		<p>16) e parte C (punti 14 e 15) della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Principio della parità di trattamento di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Giurisprudenza: CGUE-07/2016, Dimarso, CGUE-11/2010, Commissione/Irlanda, CGUE01/2008, Lianakis</p>	Art. 42 del Dlgs 50/2016	<p>determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti)²¹.</p> <p>d) I chiarimenti o le informazioni supplementari (in relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o non sono stati pubblicati</p>			
10.	Utilizzo di: – criteri di esclusione,	Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE	Art. 74,75 172, 95 del Dlgs 50/2016	Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal	25%		

²¹ Salvo se i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione sono stati precisati dall'amministrazione aggiudicatrice con dettagli sufficienti, su richiesta degli offerenti, prima del termine per la presentazione delle offerte.

	<p>selezione e aggiudicazione o – condizioni di esecuzione dell'appalto o – specifiche tecniche che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali</p>	<p>Articolo 42, articoli da 56 a 63 e articoli 67 e 70 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, nonché allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 60, articoli da 76 a 79 e articoli 82 e 87 in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, nonché allegato VIII della direttiva 2014/25/UE</p>	<p>Art.68, 72, 74, 80, del Dlgs 50/2016</p> <p>Linee Guida Anac n. 4²² Aggiornate²³ punto 4.2,</p> <p>Artt. 83,86, 87,88, 89, 95, 100 del Dlgs 50/2016</p> <p>Art.68,72,74,1,84,136,8 9, 100 del Dlgs 50/2016</p>	<p>presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. Ciò si verifica, ad esempio, se è previsto l'obbligo che, al momento della presentazione dell'offerta, gli offerenti dispongano di:</p> <p>i) uno stabilimento o un rappresentante nel paese o nella regione;</p> <p>o</p>			
--	---	--	---	--	--	--	--

²² [Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici](#)

²³ [Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018](#)

				ii) esperienza e/o qualifiche nel paese o nella regione ²⁴ ; o iii) attrezzature nel paese o nella regione. Utilizzo di un criterio di aggiudicazione differente da quello previsto dal codice dei contratti			
				Come sopra, salvo che è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione	10%		

²⁴ La definizione dei criteri di selezione non deve essere discriminatoria o restrittiva e deve essere connessa all'oggetto dell'appalto e proporzionata. In ogni caso, qualora non sia possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa lo specifico criterio di selezione, il riferimento utilizzato nei criteri di selezione deve essere accompagnato dalle parole "o equivalente" per garantire l'apertura alla concorrenza. Quando sono rispettate tali condizioni non si applica alcuna rettifica finanziaria.

11.	<p>Utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o – condizioni di esecuzione dell'appalto o – specifiche tecniche che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici 	<p>Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 42, articoli da 56 a 63 e articoli 67 e 70 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, nonché allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 60, articoli da 76 a 79 e articoli 82 e 87 in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, nonché allegato VIII della direttiva 2014/25/UE</p>		<p>Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara, come esemplificato nei casi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono connessi ma non proporzionati all'oggetto dell'appalto; 2) casi in cui, nel corso della valutazione degli offerenti o dei candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati 	10%		
-----	---	--	--	--	-----	--	--

				come criteri di aggiudicazione; 3) casi in cui vengono richiesti specifici marchi/standard ²⁵ , salvo il caso in cui tali requisiti riguardano una parte accessoria dell'appalto e la loro potenziale incidenza sul bilancio dell'UE è solo formale (si veda la sezione 1.4).			
				Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte	5%		

²⁵ Senza consentire l'utilizzo di un marchio equivalente poiché non viene utilizzata la menzione obbligatoria "o equivalente".

				che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione			
				Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto; o casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in	25%		

				questione			
12.	Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto ²⁶	<p>Articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-340/02, Commissione/Francia, ECLI:EU:C: 2004:623, e causa C299/08, Commissione/Francia, ECLI:EU:C: 2009:769</p> <p>Causa C-423/07, Commissione/Spagna</p>	Art. 30 del Dlgs 50/2016	La descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza ²⁷	10%		
13.	Limitazione ingiustificata dei subappalti	Articolo 38, paragrafo 2, e articolo 42 della direttiva 2014/23/UE	Art. 89 del Dlgs 50/2016	La documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche)	5%		

²⁶ Salvo il caso in cui: i) le direttive prevedono negoziazioni o ii) l'oggetto dell'appalto è stato precisato in seguito alla pubblicazione del bando di gara e tale chiarimento è stato pubblicato nella GU.

²⁷ Ad esempio, da reclami o informazioni presentati durante lo svolgimento della procedura di gara è emerso che il capitolato d'onere non è sufficiente a far sì che i possibili offerenti comprendano l'oggetto dell'appalto. Tuttavia, il numero di domande presentate da potenziali offerenti non è un'indicazione della sussistenza di un'irregolarità, purché le domande ricevano una risposta adeguata dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

		<p>Articolo 63, paragrafo 2, e articolo 71 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 79, paragrafo 3, e articolo 88 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, ECLI:EU:C:2016:652, punto 34</p>	Art. 105 del Dlgs 50/2016	<p>impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati</p>			
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

2. Selezione degli offerenti e valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento		Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica		
14.	Criteri di selezione (o specifiche tecniche) sottoposti a modifica dopo l'apertura delle	Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 37 della direttiva 2014/23/UE	Art. 30 e art. 171 del Dlgs 50/2016	I criteri di selezione (o le specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati applicati in	25%		

	offerte oppure applicati in modo scorretto	<p>Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE</p>		maniera errata durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate ²⁸), se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati			
15.	Valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati	<p>Articolo 41 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articoli 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 82 e 83 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-532/06, Lianakis, ECLI:EU:C:2008:40, punti 43-44, e causa C6/15, TNS Dimarso, punti 25-36</p>	<p>Art. 95 del Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 95,96 del Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 95,96 del Dlgs 50/2016</p>	Nella valutazione delle offerte 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sotto criteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati ²⁹	10%		
				Qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto	25%		

²⁸ Salvo che l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare chiaramente che l'offerta rifiutata non sarebbe comunque stata selezionata e che l'irregolarità non ha dunque avuto alcuna incidenza finanziaria.

²⁹ Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE e della giurisprudenza in materia.

				discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave			
16.	Pista di controllo insufficiente in relazione all'aggiudicazione dell'appalto	Articolo 84 della direttiva 2014/24/UE Articolo 100 della direttiva 2014/25/UE	Art. 99 del Dlgs 50/2016	La pertinente documentazione (definita dalle disposizioni applicabili delle direttive) è insufficiente a giustificare l'aggiudicazione dell'appalto, il che causa una mancanza di trasparenza	25%		
				Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente costituisce un'irregolarità critica, dato che l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce prove atte a dimostrare che la procedura di gara si sia svolta nel rispetto delle norme applicabili	100%		
				Mancata indicazione dei subcontraenti (in caso di PPP)		10%	
				Errori nella sequenza logico/temporale degli atti relativi all'affidamento	25%	5% in caso di affidamenti al di sotto dei 40.000 euro	
				Assenza CIG	100%	In presenza di ravvedimento operoso 5%	

				Assenza di coerenza tra i lavori effettivamente realizzati e la contabilità lavori	100%		
			Art. 37 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016	Mancato ricorso ad una centrale di committenza			
17.	Negoziare nel corso della procedura di aggiudicazione, comprese modifiche dell'offerta selezionata durante la valutazione	<p>Articolo 37, paragrafo 6, e articolo 59 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE,</p> <p>causa C-324/14, Partner Apelski Dariusz, ECLI:EU:C: 2016:214, punto 69, e causa C27/15, Pippo Pizzo, ECLI:EU:C: 2016:404</p>		L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare la sua offerta ³⁰ durante la valutazione delle offerte e tale modifica determina l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione; ovvero nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con uno o più offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale dell'appalto rispetto alle condizioni iniziali indicate nel	25%		

³⁰ Eccettuati le procedure negoziate, il dialogo competitivo e i casi in cui le direttive consentono all'offerente o al candidato di presentare, integrare, precisare o completare le informazioni e i documenti.

		Cause riunite C-21/03 e C-34/03, Fabricom, ECLI:EU:C: 2005:127		bando di gara o nel capitolato d'oneri; ovvero per quanto riguarda le concessioni, l'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante le negoziazioni e tale modifica determina l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione			
18.	Partecipazione precedente irregolare di candidati/offerenti presso l'amministrazione aggiudicatrice	<p>Articolo 3 e articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, e articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 59 della direttiva 2014/25/UE</p>	<p>Art. 30 del Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 66, 67 del Dlgs 50/2016</p>	Casi in cui una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE ³¹	25%		

³¹ Tale consulenza è irregolare a prescindere dal fatto che abbia luogo nella fase di redazione della documentazione di gara o durante la precedente procedura di presentazione dei progetti.

		Cause riunite C-21/03 e C-34/03, Fabricom, ECLI:EU:C: 2005:127	Art. 30, 67 del Dlgs 50/2016				
19.	Procedura competitiva con negoziazione, con modifica sostanziale delle condizioni fissate nel bando di gara o nel capitolato d'onori	Articolo 29, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 47 della direttiva 2014/25/UE	Art. 62 del Dlgs 50/2016	Nel contesto di una procedura competitiva con negoziazione, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate ³² , cosa che avrebbe imposto la pubblicazione di una nuova gara d'appalto	25%		
20.	Rigetto ingiustificato di offerte anormalmente basse	Articolo 69 della direttiva 2014/24/UE Articolo 84 della direttiva 2014/25/UE Cause riunite C-285/99, Lombardini, e C-286/99, Mantovani, ECLI:EU:C: 2001:610, punti da 78 a 86, e causa T-402/06, Spagna/Commissione, ECLI:EU: T: 2013:445, punto 91	Art. 97 del Dlgs 50/2016	Le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.	25%		

³² Si veda l'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

21.	Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto	<p>Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-538/13, e Vigilo, ECLI:EU:C:2015:166, punti 31-47</p>	Art. 42 del Dlgs 50/2016	Casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione ³³	100%		
22.	Turbativa di gara d'appalto ³⁴ (accertata da un'autorità anticartello o garante della concorrenza, da un	<p>Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE</p>	Art. 42 del Dlgs 50/2016	Caso 1 a: gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere	10%		

³³ Il conflitto di interessi può verificarsi già in fase di preparazione del progetto qualora tale fase abbia avuto un'influenza sulla documentazione di gara/procedura di gara.

³⁴ Una turbativa di gara d'appalto si verifica quando un gruppo di imprese concorda di alzare i prezzi o diminuire la qualità dei prodotti, dei lavori o dei servizi offerti in gare d'appalto pubbliche. Non si applica alcuna rettifica se gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e nessuna delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.

	organo giurisdizionale o da un altro organismo competente)			l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.			
				Caso 1b: se alla procedura di gara hanno partecipato unicamente imprese coinvolte nella turbativa, la concorrenza risulta gravemente compromessa	25%		
				Caso 2: una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o l'amministrazione aggiudicatrice ha contribuito alla turbativa della gara d'appalto assistendo gli offerenti responsabili e una delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. In tal caso si configura una condotta fraudolenta/un conflitto di interessi a carico della persona all'interno del sistema di gestione e di controllo che ha assistito le imprese coinvolte nella turbativa o a carico dell'amministrazione aggiudicatrice	100%		

3. Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento		Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica		
23.	Modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'onori in maniera non conforme alle direttive	<p>Articolo 43 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 72 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 89 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-496/99P, Succhi di Frutta, ECLI:EU:C:2004:236, punti 116 e 118 Causa C-454/06, Presstext, ECLI:EU:C:2008:351 Causa C-340/02, Commissione/Francia, ECLI:EU:C:2004:623 Causa C-91/08, Wall AG, ECLI:EU:C:2010:182</p>	Art. 106 del Dlgs 50/2016	<p>1) Sussistono modifiche dell'appalto (compresa la limitazione del suo ambito di applicazione) che non sono conformi all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva citata. Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, ossia:</p> <p>a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE³⁵, e ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del</p>	25 % del contratto iniziale e dei nuovi lavori/forniture/servizi (eventuali) derivanti dalle modifiche		

³⁵ Le soglie vengono riviste ogni due anni; si veda l'articolo 6 della direttiva

				<p>contratto per i contratti di lavori; e</p> <p>b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro³⁶</p> <p>2) Sussiste una modifica sostanziale degli elementi dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica conferisce al contratto attuato un carattere sostanzialmente diverso da</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

³⁶ Il concetto di "natura complessiva del contratto o accordo quadro" non è definito dalle direttive e non è stato ancora oggetto di giurisprudenza. Si veda anche il considerando 109 della direttiva 2014/24/UE. Ulteriori indicazioni a tale riguardo sono fornite nella nota SIGMA n. 38 sul tema della modifica degli appalti pubblici (disponibile all'indirizzo <http://www.sigmaxweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): "Le modifiche sono permesse ove espressamente previsto nelle clausole di revisione contenute nella documentazione di gara iniziale. Le clausole di revisione possono offrire un certo grado di flessibilità in relazione alle condizioni dell'appalto. Non possono essere autorizzate modifiche dell'appalto solo perché menzionate in anticipo nella documentazione di gara. Le clausole di revisione contenute nella documentazione di gara devono essere chiare, precise e inequivocabili. Le clausole di revisione non devono essere redatte in termini generali per contemplare tutte le possibili modifiche. È probabile che una clausola di revisione troppo generale violi il principio della trasparenza e comporti il rischio di disparità di trattamento. [...] Le clausole di revisione devono precisare la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. [...] Le clausole di revisione non devono alterare la natura generale del contratto. [...] Ad esempio, è probabile che venga redatto un nuovo contratto se la natura dell'appalto è modificata in maniera tale da richiedere la fornitura di prodotti diversi o l'erogazione di servizi di tipo diverso rispetto a quelli previsti dall'appalto originario. In tali circostanze non sarà consentita una modifica, anche se l'ambito di applicazione, la natura e le condizioni inerenti a prodotti diversi o nuovi servizi sono stati definiti in anticipo in maniera chiara, precisa e inequivocabile".

